



CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev. 004



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“M. CILIBERTO – A. LUCIFERO” CROTONE

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Meccanica e Meccatronica “Mario Ciliberto”

Istituto Tecnico Settore Economico “Alfonso Lucifero”

## DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE ALLEGATO AL PTOF 2022-2025

Criteria di valutazione degli esiti di apprendimento, criteri per il recupero dei debiti scolastici e criteri di riconoscimento dei percorsi formativi significativi, riferiti ai percorsi dei singoli studenti.



I.T.T.L. – I.T.M.M. CILIBERTO



I.T.E. A. LUCIFERO

*Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva...  
La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e  
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di  
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi,  
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo...  
(DPR del 22 giugno 2009, n. 122)*

## INDICE

PREMESSA .....	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
1. I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE .....	6
2. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI.....	10
3. INTERVENTI DIDATTICO - EDUCATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL SOSTEGNO SCOLASTICO .....	11
4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE .....	13
5. FREQUENZA DELLE LEZIONI AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO .....	14
6. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA .....	16
7. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO .....	17
8. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI.....	23
9. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO.....	25
10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE .....	29
11. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, CON DSA E CON BES .....	30
12. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN PCTO .....	34
13. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.....	36

## PREMESSA

La valutazione rappresenta il momento più delicato della vita scolastica, in quanto essa rappresenta non solo un modo per “misurare” l’apprendimento ma anche per valorizzare le potenzialità dello studente e verificare come un soggetto cambia in relazione a ciò che apprende. La scuola non è, infatti, o non dovrebbe essere, un luogo in cui apprendere nozioni, ma un laboratorio dell’apprendimento, che trasmetta ai ragazzi gli strumenti con cui leggere e interpretare il mondo per imparare ad affrontarlo.

L’IIS Ciliberto-Lucifero di Crotona si impegna da anni nel caratterizzare la valutazione come uno strumento utile ad accrescere la consapevolezza dell’esperienza di apprendimento, integrando così momento formativo e momento valutativo. L’Istituto scolastico pone una grande attenzione ai processi valutativi, affinché tra l’azione didattica e le pratiche valutative ci sia interazione, al fine di produrre una crescita delle conoscenze degli allievi e una motivazione all’apprendimento.

Attraverso l’adozione dei criteri di valutazione esplicitati nel presente documento, si vuole sottolineare l’importanza della qualità dell’insegnamento-apprendimento, dell’adeguamento dell’insegnamento ai diversi bisogni degli studenti e della necessità di stimolare l’abilità degli studenti di “imparare ad imparare”, al fine di definire un’ampia serie di indicatori e di “misuratori” dei risultati che aiutino a valutare meglio i processi adottati, in una prospettiva di miglioramento dei risultati scolastici dei nostri studenti.

L’obiettivo si sposta dall’accertamento dei livelli di conoscenza alla verifica dei livelli di competenza, intesi come livelli minimi essenziali uguali per tutti, acquisiti dagli studenti, che diventano protagonisti consapevoli del processo valutativo. Nello specifico si intende dare ai presenti criteri di valutazione il valore di processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.

Partecipano a tale processo tutti gli organi della scuola e, nel particolare:

- Il Collegio docenti che approva:
  - 1) i criteri per l’ammissione alla classe successiva;
  - 2) i criteri di assegnazione del punteggio integrativo.
- I Dipartimenti disciplinari che definiscono:
  - 1) i criteri di elaborazione delle prove d’ingresso;
  - 2) i criteri di elaborazione delle prove per classi parallele;
  - 3) la tipologia, la struttura e l’organizzazione delle prove di recupero;

- Il Consiglio di classe che approva:

1) Le proposte di valutazione dei singoli docenti

Ogni elemento costitutivo del processo di valutazione obbedisce, in ogni caso, ai criteri stabiliti nel PTOF e approvati dal Collegio Docenti; il presente documento recepisce, inoltre, eventuali indicazioni emerse in sede di analisi del RAV e di costruzione del Piano di Miglioramento (PDM). In egual misura il documento viene a determinarsi in base all'analisi degli esiti delle prove Invalsi.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto:

- dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- dal DPR dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;
- dall'Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- dalla Legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
- dal Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- dal Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- dall'Ordinanza Ministeriale n°92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;
- dall'art. 4 del DPR n. 122/2009 recante norme sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli studenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
  - dalla Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli studenti affetti da dislessia;
- dalla Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
  - dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli studenti e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- dal Dlgs 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE - 2018/C 189/01), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4.6.2018.

## 1. I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE

### 1.1 Che cosa si valuta

Secondo l'attuale quadro normativo, costituiscono oggetto della valutazione e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
- la valutazione del comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;
- la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutici rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell'articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni.

Affinché la valutazione dell'apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), l'Istituto scolastico si impegna a garantire alcune condizioni:

- informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e del significato di tale prova;
- avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti;
- stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;
- utilizzare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita e autovalutazione;
- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
- esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali;
- consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale alla crescita dell'apprendimento.

### 1.2 Le fasi della valutazione

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dello studente.

Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- la valutazione iniziale o diagnostica;
- la valutazione in itinere o formativa;

- la valutazione finale o sommativa.

#### La valutazione iniziale o diagnostica

Prevede all’inizio dell’anno scolastico test d’ingresso e prove per classi parallele. I Dipartimenti disciplinari stabiliscono le linee guida e i criteri per l’elaborazione delle prove, finalizzate a valutare le competenze, le conoscenze disciplinari e le abilità degli studenti.

Le risultanze delle prove, che prevedono la distinzione in quattro fasce di livello (non raggiunto, base, intermedio e avanzato), saranno utilizzate non per valutare il profitto, ma per accertare competenze e abilità e rilevare prerequisiti.

Il Consiglio di classe e i singoli docenti, sulla base dell’accertamento effettuato, elaborano la programmazione di classe e il piano di lavoro individuale, definendo inoltre gli “obiettivi trasversali”, ovvero quelli da perseguire da tutti i docenti, indipendentemente dalla disciplina insegnata.

Per gli studenti che presentano un livello “non raggiunto” sono attivati percorsi di recupero in itinere.

#### La valutazione in itinere o formativa

Accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente lo studente circa il suo progresso, orientandone gli impegni. La valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di riallineamento/potenziamento. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo.

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi del curriculum e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni studente.

#### La valutazione finale o sommativa

Rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dello studente ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (trimestrale/quadrimestrale). È necessario

tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dello studente. Viene effettuata tramite un voto unico con riferimento ai criteri di seguito indicati:

- acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione);
- applicazione;
- rielaborazione (analisi, sintesi, valutazione);
- capacità espositive.

### **1.3 Come si valuta**

I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi del curriculum e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze conseguite da ogni studente. L'Istituto scolastico ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:

- **Conoscenze:** sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio. Esse indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
- **Abilità:** implicano l'applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (in riferimento all'uso di metodi, materiali, strumenti).
- **Competenze:** indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità acquisite con le capacità personali e/o sociali nell'elaborazione responsabile di percorsi di studio e di autonoma rielaborazione culturale.

### **1.4 La valorizzazione degli apprendimenti**

In accordo con le indicazioni ministeriali relative al supporto all'eccellenza e alla programmazione individualizzata per un percorso formativo e orientativo adeguato a sviluppare le potenzialità dello studente, la scuola promuove iniziative interne e aderisce ad iniziative esterne per la valorizzazione delle eccellenze, conformi agli obiettivi didattici ed educativi contenuti nel PTOF.

Il potenziamento è infatti il cuore della vision dell'Istituto scolastico perché corrisponde all'idea di “potenziare” le capacità di ogni singolo studente sulla base delle proprie attitudini, al fine di condurlo al raggiungimento del miglior “successo formativo” possibile.

Si svolge con le seguenti modalità:

- Partecipazione a Olimpiadi, concorsi, certificazioni, gare etc.;
- Attività di consolidamento e approfondimento (anche in collaborazione con Università e/o finalizzate alla partecipazione a gare nazionali e internazionali), artistico (teatro, musica,) o linguistico (certificazioni internazionali).
- Training specifico per l'Esame di Stato, specialmente nelle discipline di indirizzo, ma anche in attività di consolidamento e potenziamento delle competenze scientifiche e di lettura per gli studenti in vista delle prove INVALSI;
- Individualizzazione dell'apprendimento: progettazione di situazioni di apprendimento tali da stimolare le potenzialità e le competenze;
- Tutoraggio peer education.

## 2. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:

- Prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e non sono predeterminabili. Sono le prove tradizionali quali l'interrogazione, il riassunto, il tema, la relazione, l'articolo etc.
- Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e predeterminabili. Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono anche chiamate prove oggettive di verifica. Sono i quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento.
- Prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta, modello Invalsi): le risposte non sono univoche ma sono in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie, con alcune eccezioni, sono le stesse delle prove non strutturate.
- Verifiche scritte e orali: riflessione parlata, analisi del testo, analisi e produzione del testo argomentativo, prove bi o multidisciplinari per le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio (tipologia esame di stato), analisi e produzione del tema espositivo, questionari, prove scritte soggettive (prove descrittive); esercitazioni pratiche.
- Compiti autentici e compiti di realtà: la valutazione viene estesa a nuove situazioni problema che possono essere svolti negli ambienti didattici o durante la didattica decentrata. Ossia viene proposto, come prova di competenza, un compito autentico che pur “contestualizzato” nell'ambito operativo sperimentato, abbia caratteristiche di rielaborazione e non di riproduzione.
- Valutazione esterna obbligatoria a cura del servizio nazionale (INVALSI) per le classi II e V di scuola secondaria di II grado. La partecipazione alla rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti, come previsto dall'art. 12, del DPR del 15 marzo 2010, n. 89 e D.lgs 62/2017, rientra, anche ai sensi dell'art. 51 c. 2 della legge 35/2012, nell'attività ordinaria d'istituto. In tal modo, la scuola potrà ottenere informazioni sugli apprendimenti distinti per ciascuna classe e comparabili con la situazione del sistema nel suo complesso. I risultati delle prove, analizzati nel dettaglio dal gruppo di docenti che si occupano dell'“Osservatorio Invalsi” costituiranno, insieme agli altri elementi conoscitivi della scuola, la base per l'attuazione di processi di autovalutazione e di miglioramento.

### 3. INTERVENTI DIDATTICO - EDUCATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL SOSTEGNO SCOLASTICO

Le attività di recupero, integrazione e approfondimento sono programmate dal Collegio dei docenti, che ne detta le linee guida. Esse si fondano sull'individuazione, da parte dei Dipartimenti, dei nuclei fondanti delle discipline, delle competenze chiave e delle metodologie più adatte al recupero dei contenuti, come la didattica breve, il cooperative learning, o il learning by doing e il peer tutoring.

I momenti di programmazione delle attività sono preliminari al loro svolgimento e si situano in alcuni momenti topici: all'inizio dell'anno per le attività di primo sostegno agli studenti in difficoltà; al termine del trimestre/quadrimestre per le attività di recupero in itinere; al termine dell'anno scolastico per il recupero finale.

Alla fine dell'anno scolastico i Dipartimenti disciplinari definiscono e rendono noti, per la condivisione da parte di docenti di classe, docenti impegnati nei corsi, studenti e famiglie, i contenuti essenziali e le competenze fondanti, che saranno sviluppati nei corsi di recupero e saranno oggetto della prova d'esame per il recupero del debito.

L'attività di recupero si avvale di strumenti diversi, usati in maniera flessibile, a seconda dei periodi dell'anno e delle considerazioni didattico-pedagogiche (tipologia di classe, gruppi di livello individuati, etc.) effettuate dal Collegio docenti.

L'Istituto scolastico applica le seguenti strategie per il recupero:

- Interventi al termine del percorso formativo e/o delle Unità Formative: all'interno della programmazione didattica e svolti nell'orario curricolare delle lezioni. I docenti, completata l'Unità Formativa o il percorso formativo, programmeranno azioni di recupero, rimodulando la propria programmazione. Il percorso di recupero dovrà inoltre prevedere una verifica per accertare l'eventuale recupero che sarà comunicato alle famiglie attraverso il registro elettronico.
- “Peer to peer education”: un sistema di mentoring costante curato da un docente tutor e da un team di studenti tutor che sosterranno i ragazzi in difficoltà nell'acquisizione di un metodo di studio efficace e nel recupero delle competenze disciplinari (discipline coinvolte: italiano, latino, inglese, storia e filosofia, matematica, fisica, scienze) e interdisciplinari. L'azione sarà finalizzata non solo al recupero ma anche alla valorizzazione e al potenziamento delle eccellenze attraverso un sistema di formazione e di primarietà del lavoro svolto, agli studenti-tutor infatti sarà riconosciuto un credito formativo e una borsa di studio.

- Corsi di recupero estivi: prevedono un'attività continuativa di recupero e integrazione che si svolge di norma per n°15 ore ed è rivolta a un gruppo più ampio di studenti, comparabile per numero e altre caratteristiche a una classe. Quest'ultima tipologia di corsi è possibile per il fatto che l'Istituto scolastico si è dotato, per ogni disciplina insegnata all'interno della scuola, di una programmazione dipartimentale comune nella quale tutti i docenti della disciplina hanno concordato i contenuti e le competenze "base" da ritenere irrinunciabili e sulle quali basare i recuperi e le relative verifiche finali.

Le famiglie che non intendono avvalersi degli interventi attivati devono darne comunicazione scritta al coordinatore di classe.

Al termine di ogni corso di recupero sarà organizzata una prova di verifica costituita da prove strutturate e semistrutturate sugli argomenti trattati nel corso e precedentemente definiti dai dipartimenti.

Alla fine del corso il docente sottoscriverà un giudizio sullo studente, tenendo anche conto della frequenza alle lezioni del corso, ovvero del numero di ore di presenza rapportate al totale delle ore. Tale giudizio sarà consegnato al docente disciplinare della classe frequentata dallo studente.

La prova di recupero è organizzata in sessioni d'esame che prevedono un colloquio con delle brevi prove strutturate e/o semi-strutturate preparate dai dipartimenti. La commissione d'esame è composta da minimo tre docenti afferenti all'area disciplinare.

- Forme di recupero "a distanza" organizzate per gli studenti impossibilitati a frequentare la scuola per lunghi periodi a causa di problemi di salute (progetto "Istruzione domiciliare").

#### 4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE

I risultati delle verifiche, anche orali, andranno comunicati agli studenti, in ottemperanza all'art. 22 della legge 241/90 (accesso ai documenti amministrativi anche parziali e interni) e al Regolamento sulla Valutazione n. 122/09.

Nell'Istituto scolastico è in uso il registro elettronico “Nuvola”, che consente di registrare i risultati delle prove di verifica su un sistema di registrazione on-line (tramite la piattaforma è possibile visualizzare le valutazioni sommative e formative oltre alle assenze ed ai ritardi effettuati).

Tuttavia, al fine di definire dei criteri omogenei per la registrazione dei risultati scaturenti dalle varie prove di verifica effettuati nei due periodi didattici, si stabilisce quanto segue:

<b>Verifiche orali</b>	I risultati delle prove orali dovranno essere registrati contestualmente al termine dell'interrogazione o nell'arco delle 24 ore.
<b>Verifiche scritte</b>	I risultati dei compiti scritti dovranno essere registrati entro 15 giorni dallo svolgimento della prova.
<b>Prove pratiche</b>	I risultati delle prove pratiche dovranno essere registrati entro 15 giorni dallo svolgimento della prova.

Il Coordinatore di Classe istituisce un rapporto privilegiato con la famiglia ed esercita una funzione tutoriale, per cui egli monitora l'andamento dello studente, le eventuali problematiche emerse, indicando allo studente e alla famiglia le strade da intraprendere per una migliore inclusione e per realizzare il successo scolastico.

Sono previsti n° 3 incontri scuola – famiglia: uno prima delle vacanze natalizie, un altro dopo la fine del primo quadrimestre, l'ultimo nel mese di aprile.

## 5. FREQUENZA DELLE LEZIONI AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

### Riferimenti normativi

- Regolamento 122/2009;
- D. l. n. 59/2004;
- CM n. 20 del 04/03/2011.

Le disposizioni contenute nel Regolamento 122/2009 per la valutazione degli studenti, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. In merito l'art. 14, comma 7 del Regolamento prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Dunque, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascuno studente (ogni studente non dovrà superare il 25%, di assenza dato che è possibile evincere dal registro elettronico Nuvola).

L'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004 e l'articolo 14 del Regolamento parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”; pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

### Deroghe

L'articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame

finale di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

In sede di Collegio docenti, l'IIS Ciliberto Lucifero ha stabilito le seguenti deroghe al suddetto vincolo:

- gravi problemi di salute;
- terapie e/o cure programmate, documentate da strutture pubbliche;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- gravi motivi di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza);
- gravi patologie di un componente del nucleo familiare;
- rientro nel paese di origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente;
- calamità naturali (Allerta arancione/rossa nei paesi di provenienza degli studenti )
- sciopero di mezzi pubblici.

Le suddette motivazioni devono essere tempestivamente dichiarate e certificate. Diversamente non verranno prese in considerazione come deroghe.

Le deroghe sono concesse sempre a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dello studente interessato. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Le assenze dalle lezioni derivante da allontanamento disciplinare adeguatamente motivato si sommano al monte ore delle assenze e pertanto non sono soggette a deroghe.

Sarà, dunque, compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni di cui alla CM n. 20 del 04/03/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

## 6. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti, per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica. Trattandosi di un insegnamento trasversale, la valutazione farà riferimento principalmente al processo di apprendimento, non solo al prodotto, tenendo come costante riferimento le competenze in chiave di cittadinanza europee e le competenze trasversali per l'Educazione civica.

D'altra parte, obiettivo dell'insegnamento dell'Educazione civica è quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile, modificando l'atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendone non solo le conoscenze ma soprattutto le competenze.

Solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza; attraverso il raggiungimento di adeguate competenze gli studenti saranno in grado di adattarsi in modo flessibile al mondo esterno, affrontare problemi e utilizzare le proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte all'imprevisto, non predeterminate, mostrandosi “competenti”.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe.

La valutazione dell'insegnamento di Educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curriculum di istituto. *“Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni”* (desunto dalla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente).

Il voto di Educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico.

## 7. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

### Riferimenti normativi:

- D.P.R. n. 235/2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 – prot. n. 3602/P0.
- L. n. 169 del 30 ottobre 2008 (Conversione in legge del D.L. n. 137/2008).
- D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 – Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento.
- C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 – Valutazione degli apprendimenti e del comportamento
- C.M. n.46 del 7 maggio 2009 – Valutazione del comportamento ai fini dell’Esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (A.S. 2008/2009)
- D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, art. 4

La valutazione del comportamento degli studenti si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Il D.Leg. 62/2017 in materia di riordino degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione indica nuovi e precisi ambiti di valutazione in materia di comportamento dei discenti (condotta). In particolare il dispositivo di legge afferma che: *"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali"*.

Facendo seguito a quanto precisato dal DL 62/2017, il complesso della valutazione del comportamento sarà costituito dalla valutazione delle tre componenti indicate dal dispositivo di legge:

- Competenze di cittadinanza;
- Osservanza dello statuto delle studentesse e degli studenti e del patto di corresponsabilità;
- Osservanza del regolamento scolastico.

Competenze di cittadinanza.

Le competenze di cittadinanza, secondo quanto stabilito dall'allegato 2 del DM 139 22/08/2007, sono tese a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. In questo quadro esse rivestono carattere strategico nel definire quell'insieme di azioni ed atteggiamenti che costituiscono il comportamento maturo e responsabile del cittadino.

Le competenze oggetto di monitoraggio e valutazione sono: 1. Competenza personale; 2. Competenza sociale; 3. Imparare ad imparare.

Osservanza dello statuto delle studentesse e degli studenti e del patto di corresponsabilità

Il Patto di corresponsabilità così come lo Statuto delle studentesse e degli studenti, è regolamentato a partire dal DPR 249/1998 con successive modifiche nell'art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235. Esso stabilisce una serie di impegni, da parte degli studenti, che integrano il processo di maturazione del cittadino così come già illustrato nelle Competenze di Cittadinanza.

Al fine di ottenere un elemento quantitativo numerico capace di condurre alla formulazione di una valutazione su base decimale, verranno rilevate le osservanze-inosservanze su alcuni specifici elementi costitutivi del Patto e, in particolare, sarà cura dei singoli docenti disciplinari esprimere una valutazione che tenga conto di:

- frequenza e impegno nelle attività scolastiche;
- rispetto degli altri e delle diversità;
- cooperazione con i compagni e con i docenti;
- assenza di comportamenti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle lezioni;
- rispetto della puntualità in tutte le fasi dell'attività scolastica.

Pertanto, in coerenza con la normativa vigente, con il Patto di Corresponsabilità e con il Regolamento di Istituto, premesso che:

- l'azione educativa mira a diffondere la piena consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;

- la valutazione del comportamento afferisce all’area degli obiettivi formativi ed educativi e contribuisce ad accrescere i valori di convivenza civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza e senso di appartenenza alla comunità scolastica;
- l’azione educativa favorirà il processo di autovalutazione e auto-osservazione da parte dei singoli allievi e del gruppo classe al fine di accrescere il senso di responsabilità e di costruire una cultura dell’autovalutazione;
- la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. Nello specifico, considerata la valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione progressi e miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui sopra;
- la votazione inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale può essere attribuita dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità che prevedano l’erogazione di sanzioni disciplinari;

il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti parametri per l’attribuzione del voto di condotta:

- rispetto del Regolamento di Istituto e degli obblighi derivanti dal Patto Educativo di Corresponsabilità
- rispetto verso sé stessi, verso gli altri, verso le strutture scolastiche e verso l’ambiente
- interazione con le componenti della comunità scolastica (Relazionalità ed interesse)
- responsabilità e Padronanza (Impegno studio e impegno verso altri, autocontrollo e gestione del sé)

Pertanto, il Consiglio di Classe nell’attribuire il voto di condotta (voto numerico che va da 5 a 10), sulla base di un giudizio complessivo sul comportamento dello studente, terrà conto dei seguenti indicatori specifici e della successiva griglia di valutazione:

	<i>Frequenza e puntualità</i>	<i>Partecipazione alle lezioni e alle attività scolastiche in genere</i>	<i>Rispetto delle norme</i>	<i>Rispetto degli impegni scolastici</i>	<i>Sanzioni disciplinari</i>
10	Frequenza assidua, puntualità costante	Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva, atteggiamento propositivo nel gruppo classe	Rispetto scrupoloso delle norme, relazioni corrette con i compagni e le altre componenti scolastiche	Adempimento puntuale e sempre accurato delle consegne	Assenti
9	Frequenza assidua, puntualità costante	Attenzione - interesse e partecipazione costanti, atteggiamento positivo nel gruppo classe	Rispetto scrupoloso delle norme, relazioni corrette con i compagni e le altre componenti scolastiche	Adempimento regolare e accurato delle consegne	Assenti
8	Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi- uscite anticipate	Attenzione e partecipazione globalmente costante, atteggiamento collaborativo	Rispetto non sempre scrupoloso delle norme, relazioni corrette con i compagni e le altre componenti scolastiche	Adempimento regolare delle consegne	Assente o occasionale annotazione scritta (meno di 3 note)
7	Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi-uscite anticipate	Attenzione e interesse saltuari, atteggiamento non sempre collaborativo	Rispetto non sempre adeguato delle norme, relazioni non sempre corrette con i compagni e le altre componenti scolastiche	Adempimento parziale delle consegne	Annotazioni scritte, assenza di provvedimenti di sospensione dalle attività didattiche (più di 3 note)
6	Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi-uscite anticipate	Attenzione e interesse superficiali e discontinui, atteggiamento talvolta di disturbo nel gruppo classe	Violazione reiterata di norme basilari, relazioni interpersonali talvolta scorrette	Adempimento saltuario delle consegne	Annotazioni scritte e/o sospensioni dalle attività didattiche
5	Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi-uscite anticipate	Scarsa partecipazione all'attività didattica; interesse e attenzioni quasi assenti.	Gravi comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana; gravi atti di vandalismo.	Non rispetta le consegne; poco responsabile verso gli impegni scolastici	Sospensioni e/o allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni - per fatti e/o comportamenti di particolare gravità

<b>5</b>	Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché il regolamento di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 16.01.09)
----------	---

**LEGENDA:** Frequenza assidua: ASSENZE < 50 ore  
Frequenza non sempre regolare: 50 ore ≤ ASSENZE ≤ 100 ore  
Frequenza non regolare: ASSENZE > 100 ore  
Saltuari ritardi-uscite anticipate: 10 ritardi  
Numerosi ritardi-uscite anticipate: più di 10 ritardi

**NOTE:**

1. Deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di Classe qualora lo studente abbia presentato adeguata documentazione medica/trasporti o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazioni di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura.
2. Per l'attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati.
3. Oltre il 25% di assenze lo studente non sarà scrutinato (sono necessarie  $\frac{3}{4}$  delle presenze). Secondo la legge n. 169 del 30/10/2008 la valutazione inferiore a 6/10 determina la non ammissione dello studente alla classe successiva.

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).

L'attribuzione di una votazione al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone pertanto che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra;
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.

- il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
- in considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

## 8. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

### Riferimenti normativi:

- Art. 15 D. l. n. 62 del 13 aprile 2017

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

### Come si attribuisce

Con la tabella di cui all'allegato A del D. l. n. 62 del 13 aprile 2017, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. In base alla media conseguita si viene collocati in una "fascia" che prevede l'assegnazione di un determinato punteggio di credito. Ogni fascia prevede l'assegnazione di due valori possibili (uno più alto ed uno più basso).

Se la media dei voti risulta superiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza.

Se la media dei voti è pari o inferiore al decimale 0,5 si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza.

L'IIS Ciliberto-Lucifero ha adottato la seguente tabella di quantificazione delle esperienze formative.

<b>1. Alternanza scuola-lavoro</b>	
Ottimo	0,30
Buono	0,20
Sufficiente	0,10
<b>2. Attività extracurricolari promosse dalla scuola</b>	
Per ogni attività (max 3)	0,20 (max 0,60)
In particolare per i progetti PON	
Progetto PON/POR/altri 30 ore	0,20

Progetto PON/POR/altri 60 ore	0,40	
Progetto PON/POR/altri maggiore o uguale a 90 ore	0,60	
Certificazioni e /o attestati rilasciati nell'ambito di attività scolastiche (es. certif.Cambridge, Ecdl, etc)	0,30	
<b>3. Religione cattolica</b>		
Ottimo	0,20	
Distinto	0,10	
Buono	0,05	
Il credito formativo sarà riconosciuto per attività formative extrascolastiche, coerenti con le discipline oggetto di studio, presso enti ed associazioni accreditate (max n. 3)		
Tipologie:	n. certificati	punti
Attività sportive riconosciute dal C.O.N.I.; attività teatrali svolte presso associazioni culturali riconosciute di rilevanza territoriale; certificazioni di lingue conseguite secondo le direttive del CEFR; certificazioni informatiche conseguite tramite rilascio di patentini Microsoft, ECDL, CISCO ed equipollenti (solo per l'annualità di rilascio).	3	0,30
	2	0,20
Dette certificazioni devono pervenire presso la segreteria scolastica entro e non oltre il giorno 15 del mese di maggio.	1	0,10

## 9. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

### 9.1 Criteri di ammissione alla classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione di profitto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e che, quindi, abbiano raggiunto in ogni disciplina gli standard minimi previsti nel PTOF.

### 9.2 Criteri di non ammissione alla classe successiva

- Non è ammesso alla classe successiva lo studente che presenti un voto inferiore alla sufficienza nella valutazione del comportamento.
- Non è ammesso alla classe successiva LO STUDENTE DEL PRIMO ANNO che presenti quattro insufficienze gravi (per insufficienza grave si intende un voto  $\leq 4$ ).
- Non è ammesso alla classe successiva LO STUDENTE DEL SECONDO, TERZO E QUARTO ANNO che presenti tre insufficienze gravi (per insufficienza grave si intende un voto  $\leq 4$ ).

La non ammissione alla classe successiva viene espressa dal CdC all'unanimità o per voto di maggioranza. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva va dettagliatamente motivato, individuando tutte le componenti che lo hanno determinato al fine di fornire un insieme coerente sia sul piano formale che nella sostanza.

In caso di sospensione di giudizio il CdC deve motivare le carenze e fornire indicazioni per il recupero.

In particolare, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga in presenza di gravi e documentati motivi, nel caso di non promozione per il 2° anno consecutivo il Collegio Docenti delibera se offrire allo studente la possibilità di iscriversi per la 3° volta alla medesima classe, tenendo conto del parere verbalizzato dal CdC all'atto dello scrutinio finale.

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il Consiglio di classe:

- approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;
- motiva con un giudizio globale la non ammissione alla classe successiva;
- approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti;

- presenta tutti gli interventi didattici effettuati nelle singole discipline oggetto di insufficienze e relaziona sulle convocazioni formalmente inviate ai genitori degli studenti che hanno riportato un profitto particolarmente insufficiente o di comportamento inadeguato.

La documentazione inerente alla decisione valutativa del consiglio di classe sarà visionabile, in ottemperanza della decisione del garante della privacy, solo ai diretti interessati (genitori ed esercenti patria potestà). Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno contattate entro il giorno della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno esposti all'albo solo successivamente alla comunicazione.

### **9.3 Criteri di sospensione del giudizio**

Viene sospeso il giudizio per quegli allievi che in sede di scrutinio finale, pur avendo conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei, non raggiungano la sufficienza in una o più discipline fino ad un massimo di tre.

Nei casi di sospensione del giudizio, nello scrutinio finale di settembre non sarà aggiunto il punto di integrazione del credito scolastico al punteggio di base della banda d'oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti nello stesso scrutinio conseguita.

Nello scrutinio di Giugno al punteggio di base della banda d'oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti, non sarà aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni delle classi terze e quarte per i quali la promozione scaturisca dal "voto di Consiglio, in quanto il voto proposto in più discipline risulta inferiore alla sufficienza.

Al punteggio di base della banda d'oscillazione, individuata dalla media aritmetica dei voti, non sarà aggiunto il punto di credito scolastico agli alunni delle quinte classi che conseguiranno l'ammissione agli esami di stato solo grazie al "voto di Consiglio".

In presenza di debiti formativi non gravi e di una valutazione complessiva deliberata dal consiglio di classe tale da permettere l'ammissione dello studente alla classe successiva già in sede di scrutinio finale, si procederà alla comunicazione alla famiglia della/e criticità riscontrata/e con indicazioni specifiche sul lavoro estivo da svolgere in modo autonomo.

Il debito formativo dovrà, di norma, essere saldato entro il 31 agosto (art. 6 del D.M. n. 80/2007) dell'anno solare (anno scolastico in corso) e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni del

successivo anno scolastico (artt. 4/6 del D.P.R. n. 122/2009, C.M. prot. n. 6163), fatto salvo eventuali ed opportune deroghe stabilite dal Collegio docenti e/o dal Consiglio di Classe.

#### **9.4 Criteri di ammissione all'Esame di Stato**

Riferimenti normativi:

##### **Art. 13 D. l. n. 62 del 13 aprile 2017**

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
  - frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
  - partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
  - svolgimento dell'attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di PCTO necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
  - votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### 3. OMISSIS

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che Hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L'Istituto scolastico, recependo i dettati normativi con particolare riferimento alle indicazioni fornite dal D.P.R. 122 /2009, ammette all'Esame di Stato gli allievi che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a 6/10.

Inoltre, lo studente deve:

- aver partecipato alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- aver svolto le attività di PCTO, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009.

## 10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze, che descrive e attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, è prevista al termine del primo biennio. Tale valutazione deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale secondo quanto definito dalle Raccomandazione del Parlamento europeo e dal Consiglio del 18 dicembre 2006, che trovano applicazione con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico- tecnologico, asse storico-sociale), ai sensi del DM del 22-8- 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione).

Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di cui all'allegato 1 al Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007.

## 11. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, CON DSA E CON BES

### 1. Area L.104

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, “legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di Handicap" (Area L.104).

Essa in particolare afferma che all'individuazione dello studente portatore di handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI), alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona portatrice di disabilità, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dello studente e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di handicap.

### 2. DSA - Disturbi Specifici Di Apprendimento

La Legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Il DM n. 5669 del 12 luglio 2011 (che riporta le linee guida per il diritto allo studio degli studenti e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento) dispone altresì l'attivazione presso le istituzioni scolastiche di apposite misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato.

I DSA non sono classificati come handicap e, di conseguenza, non hanno bisogno della certificazione di disabilità a norma della L. 104/1992, se non nei casi in cui anche l'ambito cognitivo è compromesso. Sempre nel DM n. 5669 sono indicate le norme specifiche per la valutazione degli studenti interessati da DSA e si impegnano le scuole, di ogni ordine e grado, ad applicare, per questi allievi, gli strumenti compensativi e dispensativi nell'attività didattica (specifiche per ogni area di disturbo). Tali strumenti risultano utili al fine di permettere allo studente un percorso didattico alla pari degli altri studenti e possono essere utilizzati durante le lezioni, i compiti a casa, le verifiche e l'Esame di Stato.

I criteri e le modalità di verifica/valutazione variano a seconda del disturbo specifico di apprendimento presente nello studente. Di norma, però, i criteri e le modalità maggiormente usate e concordate con lo studente e la sua famiglia sono: l'organizzazione di interrogazioni programmate, la compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati, l'uso di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, immagini, ...) durante le verifiche, valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma.

Al fine di esplicitare e formalizzare quanto deliberato in merito alle modalità didattiche personalizzate, agli strumenti compensativi e alle misure dispensative adottate, il Consiglio di Classe predisporrà e redigerà, per ogni singolo studente DSA, entro il 30 Novembre, il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che verrà sottoposto all'attenzione della famiglia per essere sottoscritto in segno di integrale accettazione.

Di norma la consegna della certificazione va compiuta (da parte delle famiglie) entro il primo mese di scuola; l'elaborazione e l'approvazione del PDP avviene in sede di Consiglio per l'approvazione del PDP/PEI (di norma entro il 30 Novembre). Tale documento, che accompagnerà lo studente per tutto il suo percorso scolastico, avrà, inoltre, lo scopo di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

Durante l'anno, nel caso in cui vengano presentati alla Scuola eventuali aggiornamenti della documentazione, si procederà in sede Consigliare alla revisione del PDP/PEI in modo da garantire la conformità con le certificazioni aggiornate.

Una volta approvato il PDP, le indicazioni in esso contenute divengono vincolanti sia per l'allievo che per il corpo docente.

### 3. BES - Bisogni Educativi Speciali

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (e successive integrazioni) evidenzia la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per studenti con bisogni educativi speciali (BES), anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti gli allievi della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

La stessa Direttiva stabilisce che le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di

considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).

Se ritenuto opportuno, anche per gli allievi affetti da BES è possibile redigere e far approvare dal Consiglio un Piano Didattico Personalizzato (PDP) secondo le modalità già previste per gli allievi DSA.

#### Gli orientamenti dell'Istituto scolastico

L'Istituto scolastico individua una figura pedagogica di riferimento, responsabile area L.104/DSA/BES, con il compito di fornire ai docenti precise indicazioni didattico metodologiche per la gestione del processo di apprendimento dello studente.

Affinché si possano attivare tutte le attenzioni metodologiche e valutative previste dalla normativa, la scuola richiede che la famiglia produca una certificazione che documenti le aree interessate da L.104/DSA/BES e il grado delle stesse.

Sebbene vengano prese in considerazione anche diagnosi formulate da medici privati, la famiglia è invitata a fornire al più presto il certificato rilasciato o quantomeno vidimato dall'ASL o dagli organi competenti riconosciuti a norma di legge

L'assenza dell'approvazione da parte della ASL (o di un organo competente) rende la richiesta da parte famiglia non idonea al fine di una presa in carico da parte del Consiglio di Classe (per formulare eventuali interventi didattici ed educativi necessari).

Il Consiglio potrebbe perciò – in forma insindacabile - deliberare di non attuare le azioni didattiche ed educative richieste da certificati di riconoscimento L.104/DSA/BES mancanti della vidimazione dell'ASL (o di un organo competente) ovvero emessi da studi medici 'di base', 'privati', 'specialisti' che non hanno requisiti richiesti dalle L.104 e L. 170/10.

Laddove la vidimazione dell'ASL o di un centro accreditato non sia presente, sarà premura della famiglie regolarizzare al più presto la certificazione. La Segreteria Scolastica (a nome della Presidenza) avviserà la famiglia della inadeguatezza documentale.

Si ribadisce inoltre che ogni certificazione L.104/DSA/BES va consegnata in Segreteria e fatta protocollare, in modo da avere una data certa di consegna. Il codice di protocollo attribuisce, dal punto di vista della Scuola, la piena validità del certificato.

La Scuola recepisce la nota prot. 3770 del 27 marzo 2013 con cui si precisa che le segnalazioni di DSA rilasciate per la prima volta a studenti frequentanti gli anni terminali del primo e del secondo ciclo di istruzione debbono pervenire alle scuole entro il 31 marzo.

La valutazione degli studenti con L.104/DSA/BES seguirà l'iter e i criteri stabiliti dal PDI/PDP, considerando l'operato effettivo dello studente dopo che ogni docente ha applicato le strategie funzionali e gli strumenti compensativi indicati dal responsabile dell'area L.104/DSA/BES, verificati in sede di Consiglio di Classe. Infatti, applicati gli accorgimenti metodologici differenziati suggeriti dalla certificazione prodotta dalla famiglia e mediati dal responsabile dell'area L.104/DSA/BES, lo studente dovrebbe essere in condizione di seguire le attività didattiche alla pari degli altri.

Per quanto concerne la valutazione del comportamento lo studente L.104/DSA/BES non presenta – di norma - differenze specifiche. Eventuali elementi di eccezione verranno di volta esaminati e formalizzati in sede di Consiglio di Classe e messi a verbale.

## 12. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN PCTO

Il tutor di classe e i docenti di indirizzo, in concertazione con i docenti facenti parte del Consiglio di Classe, effettueranno in sede di scrutinio finale la valutazione del percorso di PCTO scuola-lavoro svolto da ogni singolo studente. Tale valutazione avrà una ricaduta sui voti delle discipline d'indirizzo e sul voto di condotta e farà media con le altre valutazioni dello studente. I docenti terranno conto dei seguenti elementi:

- ore di presenza;
- diario di bordo e curriculum vitae (ITALIANO/INGLESE);
- prodotto multimediale;
- giudizio del tutor aziendale;
- valutazione delle unità di apprendimento inerenti l'attività svolta dagli studenti in azienda.

La certificazione delle competenze acquisite nell'esperienza lavorativa sarà valutata dal tutor aziendale al termine dell'attività di PCTO in funzione dei seguenti elementi:

- competenze trasversali;
- competenze tecnico-professionali.

Le attività di PCTO fanno parte del curriculum dello studente. Le attività valutate e certificate dalle aziende sulla base della valutazione rilasciata dai tutor aziendali, con l'ausilio di proprie considerazioni formulate all'interno del Consiglio di classe, possono avere valore di credito formativo.

Il Fascicolo di PCTO della classe è parte integrante del Documento del 15 Maggio e viene presentato in Commissione di Esame come elemento che concorre alla definizione del credito formativo. Le attività di PCTO annuali sono valutati nel seguente modo:

<i>Il credito scolastico può essere integrato successivamente all'accertamento dell'effettivo svolgimento di attività PCTO, secondo la seguente suddivisione</i>	
OTTIMO	0,30 + Media voti
BUONO	0,20 + Media voti
SUFFICIENTE	0,10 + Media voti

Ogni docente secondo l'art. 8 può incrementare il voto finale dello studente tenendo conto delle attività di PCTO svolte dallo stesso studente in riferimento alla disciplina di insegnamento.

Le esperienze di PCTO possono ricadere positivamente sullo svolgimento dell'Esame di Stato, secondo vari livelli:

- una presentazione (in italiano e/o inglese) del diario di PCTO/curriculum vitae agisce come elemento di credito formativo e di garanzia di una preparazione professionale seria e distribuita all'interno dell'intero percorso triennale;
- eventuali Project work sviluppati con aziende tutor possono essere presentati all'Esame di Stato come argomenti per apertura del colloquio orale;
- una relazione sulla propria esperienza di PCTO e di Stage in Azienda, corredata da foto, descrizioni, risultati, commenti etc. sia sull'attività svolta dallo studente che, più in generale, sull'organizzazione lavorativa dell'Azienda Ospitante. Tale relazione costituisce l'argomento di apertura del colloquio orale e sostituisce quelle che un tempo erano chiamate 'tesine'. Naturalmente è importante che la raccolta della documentazione avvenga lungo l'intera esperienza di stage, e che eventuali foto, video, ecc.. siano esplicitamente autorizzate dall'azienda ospitante.

### 13. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività; il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell'attività didattica a distanza: non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola; qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati; bisogna puntare sull'acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell'impossibilità di controllo diretto del lavoro).

La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie e rubriche di valutazione riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni delle attività asincrone e asincrone sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte.

I criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa sono: puntualità della consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati all'insegnante); contenuti dei compiti consegnati; numero di presenze e interventi pertinenti durante la modalità sincrona.

Per la verifica degli apprendimenti delle attività sincrone possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso Google Moduli e Google Classroom:

- Somministrazione di test (Quiz di Moduli);
- Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom;
  - Compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi con gli studenti poco prima dell'inizio della lezione, data come scadenza l'orario della fine della lezione.

In modalità asincrona possono essere somministrate verifiche scritte, con consegna tramite Google Classroom, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).

Per la verifica degli apprendimenti delle attività asincrone, i materiali e le attività che vengono proposte agli studenti richiedono una riflessione e una progettazione del materiale stesso da parte del docente che tenga conto del tempo/impegno necessario allo studente per visionare e svolgere le consegne, nel rispetto del peso della singola disciplina entro il monte ore complessivo di ciascuna classe.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.